



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

**Procedura negoziata ex art. 122, settimo comma, D.Lgs. 163/06 relativa all'appalto per "Manutenzione e sistemazione dei locali ad uso ufficio siti in Via Lombroso n. 6-11 e Via Cesalpino n. 9A,B,C - Firenze"**

## SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

TRA

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), nella persona del dott. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con sede in via M. Buonarroti 10, 50122 - Firenze, Codice Fiscale: 80030350484;

E

\_\_\_\_\_ dati dell'operatore economico aggiudicatario

## PREMESSE

1. Con Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata - **Manutenzione e sistemazione dei locali ad uso ufficio siti in Via Lombroso n. 6-11 e Via Cesalpino n. 9A,B,C – Firenze** - \_\_\_\_\_, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 122 co. 7 d.lgs. 163/06 con aggiudicazione tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 83 e ss. del Codice, sulla base del Progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 2017 (nel prosieguo, Regolamento) della Stazione Appaltante, per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione e sistemazione dei locali ad uso ufficio siti in Via Lombroso n. 6-11 e Via Cesalpino n. 9A,B,C – Firenze.

2. Il progetto esecutivo posto a base di gara per la ricezione delle offerte è stato validato dalla competente autorità della stazione appaltante con validazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

3. L'ammontare complessivo a base d'asta dell'appalto era di Euro 528.113,88 (Euro cinquecentoventottomilacentotredici/88), IVA esclusa, così ripartito:

a) importo dell'intervento soggetto a ribasso d'asta	Euro 352.092,50
b) costi per la manodopera non soggetti a ribasso	Euro 171.021,39
c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 5.000,00



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta a € 523.113,88 (Euro cinquecentoventitremilacentotredici/88),

4. La procedura di selezione del contraente si è svolta nel pieno e puntuale rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili e della *lex specialis* di gara.

5. L'Impresa \_\_\_\_\_ è risultata essere la migliore offerente avendo proposto \_\_\_\_\_, escluso gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

6. Con verbale del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci, espletato il sub procedimento di verifica dell'anomalia, ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria in favore \_\_\_\_\_.

7. Con decreto del Direttore Generale del \_\_\_\_\_, verificata la regolarità delle operazioni di gara sotto il profilo della loro legittimità, l'Amministrazione ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa.

8. In data \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5 lettere a) e b) del Codice.

9. L'Amministrazione ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di natura tecnico-economica e morali attestati in sede di gara, attraverso la richiesta agli enti competenti del DURC, del certificata CCIAA e SOA, degli adempimenti richiesti dalla normativa Antimafia ed antiriciclaggio nonché di tutte le altre dichiarazioni rese in corso di gara.

10. L'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e dà formalmente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

11. Non risulta essersi verificata la condizione di cui all'art. 11 comma 10 *ter* del Codice, ed essendo trascorso il termine dilatorio di cui al comma 10 del medesimo articolo, non risultano esservi ulteriori cause ostative alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

#### **Articolo 1) PREMESSE**

1. Le premesse e tutti gli atti di gara relativi alla procedura ivi indicata fanno parte integrante del presente atto costituendone il presupposto logico e giuridico.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

## **Articolo 2) OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Il contratto di appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione e sistemazione dei locali ad uso ufficio siti in Via Lombroso n. 6-11 e Via Cesalpino n. 9A,B,C – Firenze.

2. I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

4. L'intervento è volto alla realizzazione ,nei locali al piano terra, di uffici amministrativi per i dipendenti INDIRE. In particolare si prevede di localizzare negli ambienti oggetto di opere un numero approssimativo di 120 postazioni operative, oltre a sale riunioni e servizi annessi.

A tal fine si prevede una completa redistribuzione degli spazi, mediante la demolizione degli attuali setti in cartongesso e la realizzazione di nuove tramezzature, per lo più in cartongesso. In generale si prevede di mantenere le murature in laterizio, salvo sporadiche aperture/chiusure di porte. Tutte le nuove pareti in cartongesso dovranno essere del tipo a doppia lastra per parte con interposto materassino fonoassorbente.

Per qualificare maggiormente gli uffici, oltre che per aumentare la luminosità dei vani, alcune pareti saranno composte da moduli vetrati, con vetro trasparente raccordato da profili metallici sottili. Su tali pareti verranno posate serigrafie per mantenere un discreto livello di privacy.

Per adeguare gli ambienti alle normative vigenti sui luoghi di lavoro, i gruppi bagno dovranno essere completamente riadattati, implementando la dotazione di wc e lavabi. Si prevede pertanto il completo rifacimento delle murature interne, degli intonaci, dei rivestimenti, dei massetti e delle pavimentazioni di quasi tutti i gruppi, oltre evidentemente delle dotazioni sanitarie.

La pavimentazione non verrà sostituita. Si prevede il reintegro in ristrette aree nelle quali si renda necessario per la demolizione di tramezzature o la rimozione di un gruppo bagni. Lungo i corridoi, per caratterizzare maggiormente gli ambienti, si prevede la posa di pavimentazione a tappeto sopra l'attuale piastrellatura in gres.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova controsoffittatura in tutti gli ambienti. Il nuovo controsoffitto sarà realizzato in pannelli metallici 60x60 inseriti all'interno di cornici in cartongesso. Nei servizi igienici dovrà essere realizzata controsoffittatura antiumido.

Le porte interne, tanto quelle degli uffici quanto quelle dei servizi igienici, verranno completamente sostituiti. All'interno dei servizi igienici verranno posizionate porte in legno laccato bianco, mentre le porte di accesso agli uffici e sale riunioni saranno in vetro, in accordo alle restanti partizioni vetrate.

Per quanto riguarda gli infissi esterni, alcune porte su via Lombroso e su Via Cesalpino dovranno essere modificate in conformità con il progetto antincendio. Le restanti finestrate



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

dovranno essere uniformate, eliminando, laddove presenti, pellicole oscuranti, porzioni cieche o griglie di ventilazione non più necessarie. Su tutti i vetri dovranno in seguito essere collocate vetrofanie. In corrispondenza del nuovo ingresso verrà realizzata una pensilina in vetro a disegno semplice.

L'intervento prevede il totale rifacimento degli impianti tecnologici, la cui gran parte passerà nel controsoffitto andante in tutti i locali, al fine di rendere lo spazio di lavoro vivibile e conforme a tutte le normative specifiche.

Per le descrizioni degli interventi si rimanda ai singoli capitolati dedicati alle opere impiantistiche.

### **Articolo 3) IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI**

1. L'importo contrattuale dell'appalto, al netto del ribasso \_\_\_\_\_ offerto in sede di gara, ammonta ad \_\_\_\_\_ IVA esclusa, così ripartito:

- oneri per l'esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_);
- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_);

2. Gli oneri per la sicurezza interna o aziendale dichiarati in sede di offerta economica sono di € \_\_\_\_\_

3. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti all'Aggiudicatario, derivanti dal ribasso offerto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere – sia diretto che accessorio, comprese le opere provvisorie, tutte le assistenze murarie e/o impiantistiche ed ogni altro ulteriore onere, compreso quello relativo al mantenimento dell'esercizio ed allo svolgimento delle attività lavorative durante la presenza di esercizio – necessario per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti, secondo progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali e nei prezzi unitari.

4. Resta inteso tra le parti che, in dipendenza della deroga al primo comma dell'art. 1664 del Cod. Civ. prevista dall'art. 133, comma 2 del Codice i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualsiasi eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per dare ultimate le opere in conseguenza di differimento della sua scadenza e/o di sospensioni a qualunque titolo disposte dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento.

5. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi,



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

e si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3 del Codice.

6. L'importo stabilito per i lavori a corpo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i costi della sicurezza, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, fatte salve le previsioni di legge.

7. Rimane comunque la facoltà della Stazione Appaltante, prevista dall'art. 134 del Codice, di recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

#### **Articolo 4) TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE NEL CONTRATTO**

1. Il tempo utile totale per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto del presente appalto ad ogni effetto di legge è quello previsto nel Cronoprogramma allegato (crono programma posto a base di gara ovvero crono programma di cui alla offerta tempo), pari a \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi per la esecuzione di tutte le opere ed attività oggetto dell'appalto e delle relative prove funzionali in contraddittorio, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al successivo articolo 7.

2. Nella determinazione del termine per l'esecuzione di tutte le opere ed attività oggetto dell'appalto, l'Esecutore dichiara di aver tenuto in considerazione il fatto che le lavorazioni verranno svolte in costanza di esercizio e dichiara che il crono programma contrattuale tiene conto di tale circostanza. L'Appaltatore non potrà, pertanto, richiedere proroghe di alcun genere per ritardi dipesi da interferenze con l'organizzazione della stazione appaltante. L'Appaltatore dichiara sin d'ora di essere a conoscenza del fatto che, una volta completato il piano V, i lavori potrebbero essere sospesi per il tempo necessario a trasferire i lavoratori della stazione appaltante dal IV al V piano.

3. Tale circostanza rappresenta anche la ragione posta a fondamento della disciplina della suddivisione degli interventi contenuta nei documenti contrattuali, accettati ed approvati dalle parti.

4. Resta in ogni caso inteso che il presente appalto verrà eseguito in unica consegna e, pertanto, il tempo contrattuale di cui al precedente comma 1 decorrerà dalla consegna dei lavori di cui al successivo articolo 7.

5. Qualora per responsabilità dell'Appaltatore, le prestazioni di cui sopra non rispettassero i termini, ovvero, ancor prima dei tempi di ultimazione sopra indicati, fossero in ritardo tale da



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

compromettere il rispetto dei termini stabiliti, si ricorrerà all'applicazione dell'art. 136 del Codice.

## **Articolo 5) OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Nell'esecuzione dell'intervento l'Appaltatore è tenuto alla puntuale ed esatta osservanza di tutte le condizioni ed obbligazioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni facenti parte il progetto definitivo/esecutivo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;
- il cronoprogramma;
- Piano Esecutivo dei Lavoro (PLE)
- Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- le polizze di garanzia;
- La lettera d'invito e l'offerta;
- Il capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche;

ed in generale a tutta la documentazione contrattuale e di gara anche se non espressamente qui richiamata.

2. L'Appaltatore si obbliga espressamente ad effettuare i lavori oggetto del presente appalto al prezzo offerto, nel rispetto delle quantità e delle qualità indicate negli elaborati progettuali e del computo metrico posti a base di gara.

3. In ogni caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso o più documenti di cui al presente articolo, sono da applicarsi le disposizioni dal Responsabile del Procedimento ritenute meno onerose per l'Amministrazione.

4. L'Appaltatore è soggetto anche alla piena osservanza di quanto previsto nelle leggi e nelle norme vigenti in materia di appalti di opere pubbliche, ed in particolare si richiamano:

- il Codice (d.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- il Regolamento (DPR n. 207/10);
- tutte le leggi, i decreti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 159/11 (recante il Codice delle Leggi Antimafia) nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di antimafia;
- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008 - "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni";
- il D.Lgs. 152/2006 recante il Codice dell'Ambiente nonché tutta la normativa relativa alla tutela ambientale ed ai provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico vigenti Legge 615/1966 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" e DPR 1391/70 "Regolamento di attuazione L. 615/66.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

- la L. 104/92 e il D.P.R. 503/96 in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- le Norme UNI (Ente Nazionale Italiano per l'Unificazione) di settore, come specificate nel CSA – Norme Tecniche;
- le Norme ISO (International Standardization Organization), come specificate nel CSA – Norme Tecniche;
- le Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), come specificate nel CSA – Norme Tecniche;
- le Norme C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche);
- tutta la Normativa riguardante la sicurezza dei cantieri e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni );
- la Legge 248/06 in materia di contrasto del lavoro nero.
- tutta la normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle altre competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali anche se non esplicitamente richiamate nel presente contratto.

6. L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le norme suddette impegnandosi all'osservanza delle stesse.

7. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le altre leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella Regione Lazio, nella Provincia e nel Comune di Roma, con particolare riguardo: ai regolamenti edilizi, d'igiene, alle norme sulla circolazione stradale; a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, sia per quanto riguarda quello dell'Amministrazione.

8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto altres. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali, territoriali ed integrativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

9. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci lavoratori a prescindere da qualsiasi regolamento interno.

10. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ci. indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

12. L'Appaltatore è obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.

13. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato al pagamento delle competenze spettanti ai lavoratori per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

14. La Stazione appaltante verifica la regolarità contributiva dell'appaltatore e delle Imprese subappaltatrici tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 6 co. 3, lett. e) del Regolamento. Pertanto, sulla base di quanto sopra detto e ai sensi delle disposizioni normative vigenti in merito alle modalità di certificazione e verifica dell'osservanza degli obblighi di legge in argomento, la stazione appaltante procederà alle suddette verifiche nelle seguenti occasioni:

- i. in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto;
- ii. prima dell'emissione di ogni singolo certificato di pagamento, con riferimento al periodo di tempo relativo al SAL precedente;
- iii. al conto finale e in occasione degli svincoli di garanzia;
- iv. in ogni altra circostanza laddove richiesto dalla Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori.

15. Rimane inoltre facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, di valersi sulla garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 113 del Codice – Cauzione definitiva.

16. Durante il corso dei lavori, la Stazione appaltante ha piena facoltà di effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, contratti integrativi aziendali, e degli obblighi di legge previdenziali, assicurativi e di sicurezza.

17. Salvo preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore – e per esso ai suoi sub-appaltatori, sub-fornitori, collaboratori, dipendenti, progettisti, prestatori d'opera, etc. – di esporre o diffondere copie e/o riproduzioni fotografiche e/o disegni dei lavori in corso e/o delle opere appaltate, nonché di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati riguardanti l'appalto e di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione. Inoltre, salvo preventiva autorizzazione scritta della Direzione





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

Lavori, è fatto altresì assoluto divieto all'Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto (sia a mezzo stampa, radio, televisione o altro strumento telematico di comunicazione) volto alla diffusione di notizie inerenti il progetto e le opere realizzande.

18. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, qualora si verificano sinistri i cui danni - a giudizio dell'Amministrazione ed in relazione alla richiesta avanzata dai terzi danneggiati - superino, ovvero possano nel tempo superare, il 50% (cinquanta per cento) del valore della copertura assicurativa, a reintegrare detta polizza ovvero a stipularne una ulteriore sino all'importo massimo previsto. La mancata reintegrazione della copertura assicurativa nel termine sopra indicato può essere valutato come grave inadempimento agli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

#### **Articolo 6) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore non può cedere, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità, il presente contratto di appalto.

2. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalla vigente normativa in materia (dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006, dal D. Lgs. 152/2008 e dall'art. 170 del D.P.R. n° 207/2010) ed è ammesso per quei lavori o per quelle parti di opere per le quali l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta che intende subappaltare o concedere in cottimo e sempre che il soggetto cui si intende affidare in subappalto sia in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa.

3. L'Appaltatore in ogni caso, di fronte alla Stazione Appaltante resterà responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio delle lavorazioni, apposita istanza scritta con allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore, tra cui è indispensabile il DURC del subappaltatore relativo all'attività oggetto del subappalto.

4. Il termine di 30 (trenta) giorni entro il quale la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dall'avvenuta attestazione, tramite acquisizione del DURC, della regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale del subappaltatore nonché, per i subappalti superiori alla soglia di euro 154.937,07, dall'avvenuta ricezione dell'informativa antimafia o dal perfezionamento del relativo silenzio.

5. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle lavorazioni da parte del subappaltatore, copia autentica del contratto di subappalto, stipulato in forma pubblica o registrato.

6. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori, con la cadenza che sarà stabilita



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

dalla D.L. stessa, appositi quadri ricapitolativi contenenti tutti i dati necessari a permettere l'esame del complesso dei subappalti affidati, con particolare riferimento agli importi dei lavori.

7. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante la documentazione della avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

8. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contratti collettivi territoriali ed integrativi, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 118 del Codice, l'Appaltatore curerà i pagamenti dei corrispettivi ai subappaltatori, trasmettendo alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni da ogni pagamento, le fatture quietanzate.

10. EP fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e/ dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.

11. Le Imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, dovranno presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento autocertificazione di regolarità contributiva che verrà verificata dalla stazione appaltante tramite richiesta del DURC relativo all'attività di subappalto svolta.

12. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

13. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori potrà, in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

15. L'Appaltatore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore.

#### **Articolo 7) CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori avverrà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 e 154 del Regolamento, come consegna unitaria di tutte le opere interessate dagli interventi oggetto dell'appalto, mediante unico formale processo verbale.

2. Il Direttore dei Lavori consegnerà le aree di cantiere con successivi verbali, sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori approvato e del piano logistico predisposto dall'Amministrazione per lo spostamento temporaneo del personale, così come illustrato negli elaborati allegati al progetto definitivo/esecutivo.

1. Il termine di giorni \_\_\_\_\_ di cui all'art. 4, comma 1, del presente contratto, inizia a decorrere dal giorno di formazione dell'unico verbale di consegna dei lavori. Nessuna incidenza in ordine al detto termine avranno le successive consegne delle aree di cantiere di cui al precedente comma.

2. I lavori dovranno essere organizzati in modo tale da garantire, per tutta la loro durata, il transito e l'accesso dei lavoratori dell'Amministrazione nelle aree di volta in volta non interessate dai lavori ed il massimo rispetto di tutte le regole di sicurezza sia per i lavoratori dell'Appaltatore, dei sub-appaltatori, associati, consorziati ecc, sia per i lavoratori dell'Amministrazione. L'appaltatore è perfettamente a conoscenza di quanto sopra esposto e dichiara espressamente che, nella formulazione dell'offerta ha tenuto nel dovuto conto tutte le circostanze afferenti l'appalto, ivi compresa quella di cui al presente articolo. Nessuna richiesta di ulteriori oneri e/o compensi, potrà, pertanto, essere avanzata dall'Appaltatore in virtù della consegna per fasi successive delle aree di cantiere e degli oneri connessi alla presenza dei lavoratori dell'Amministrazione sulle aree di lavoro e di cantiere.

#### **Articolo 8) DIREZIONE LAVORI**

1. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni e agli ordini che gli sono impartiti, a norma di legge e di Regolamento, dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione Lavori, costituenti l'ufficio di Direzione dei lavori, istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 147 del Regolamento, le cui funzioni, responsabilità e reciproche competenze sono definite ai sensi di quanto disposto alla Parte II, Titolo VIII, Capo I del Regolamento stesso.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

2. La ditta appaltatrice dovrà fornire delle strutture prefabbricate atte ad ospitare:

- gli uffici della ditta
- l'ufficio per la D.L.
- la mensa per gli operai
- un magazzino per deposito materiale
- WC chimici (verificare insieme)

3. Gli oneri e le spese conseguenti alle prescrizioni del presente articolo graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori e fino alla restituzione delle aree alla D.L.

4. Il medesimo Appaltatore è altresì tenuto a uniformarsi alle disposizioni e/o provvedimenti che direttamente o indirettamente possono interessarlo, provenienti dal Responsabile del Procedimento adottati nell'esercizio delle attività demandategli dalla normativa applicabile.

5. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del Direttore dei Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve ai sensi di legge.

6. La sorveglianza del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere secondo il progetto esecutivo approvato, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e la ottima qualità del materiale impiegato.

7. La Stazione Appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni ivi compresa la demolizione di opere male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento, anche posteriore alla ultimazione delle opere e fino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione Appaltante.

**Articolo 9) ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE - PERSONALE DELL'APPALTATORE – ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. L'Appaltatore indica i seguenti nominativi, anche ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- \_\_\_\_\_, quale Direttore Tecnico dell'Appaltatore, che è delegato a trattare, definire e decidere con l'Amministrazione ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale concernente lo svolgimento dei lavori. Per eventuali



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

compiti specifici, ed in particolare per assicurare una costante interfaccia con gli uffici del Responsabile del Procedimento e della D.L., il Direttore Tecnico potrà delegare, mediante apposita procura con sottoscrizione autenticata, specifiche funzioni e poteri a propri rappresentanti qualificati.

• \_\_\_\_\_, quale Direttore di cantiere con i poteri e le deleghe connesse al ruolo (Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico laureato, con documentata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri di opere interrato di analoghe caratteristiche, documentata con "curriculum vitae", e certificati di lavori eseguiti. Tale documentazione dovrà essere inviata all'Amministrazione ai fini dell'ottenimento del gradimento sulla nomina).

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. la dichiarazione con la quale il Direttore di cantiere accetta espressamente la designazione con particolare riferimento alle responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori, essendo tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere. Al Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità che la legge e la pratica dei lavori affidano a questo ruolo.

2. Ferma restando la responsabilità unitaria del Direttore di cantiere, l'Impresa potrà nominare più vice direttori, rispettivamente per le diverse categorie di opera, individuati congiuntamente con la DL.

3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla DL il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, quello del medico competente e quello del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove nominato.

4. La nomina delle figure sopra individuate dovrà essere comunicata per scritto alla D.L.; unitamente alla comunicazione dovrà essere trasmesso copia conforme all'originale delle procure attestanti le deleghe e le responsabilità conferite, nonché le dichiarazioni scritte, di ciascuno dei soggetti nominati, di specifica accettazione dell'incarico conferito e di conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente contratto e dalla normativa vigente.

5. La Stazione Appaltante può, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare il Direttore Tecnico dell'Appaltatore e/o il Direttore di cantiere ed in generale qualsiasi soggetto incaricato dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

6. Nella condotta dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi approvati e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca alcuna riduzione delle responsabilità dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'Amministrazione dei danni eventuali. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

7. Il Direttore dei lavori segnalerà tramite propri ordini di servizio – e nei casi d'urgenza anche a voce - all'Appaltatore ed ai suoi eventuali Subappaltatori/Subfornitori, eventuali criticità/inadempienze rispetto a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento Esecutivo e ai POS approvati.

8. L'Appaltatore è tenuto ad eliminare e a fare eliminare dai suoi Subappaltatori/Subfornitori tempestivamente quanto segnalato dal Direttore dei Lavori.

9. La mancata ottemperanza alle prescrizioni/segnalazioni del DL comporta il non inserimento, nella situazione avanzamento lavori, della quota di costi della sicurezza relativi all'opera/parte d'opera cui la segnalazione/prescrizione si riferisce.

10. Detta quota sarà corrisposta, successivamente all'eliminazione – a cura dell'Appaltatore – della criticità segnalata, con il successivo S.A.L.

11. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice.

12. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

13. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia riguardanti il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia riguardanti il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve in base alle vigenti norme di legge.

14. Nessuna variante od aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

15. La sorveglianza del personale della Direzione dei Lavori, che potrà anche essere



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

saltuaria, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire adeguata protezione a tutte le opere parzialmente e/o totalmente realizzate da possibili deterioramenti derivanti dalle successive lavorazioni, in modo che a lavoro ultimato le stesse siano consegnate come nuove.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.

16. Il Direttore di cantiere deve essere reperibile, in qualunque momento e per tutta la durata dei lavori.

17. Il Direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi, sia constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del delegato dell'Appaltatore o dell'Appaltatore o dei rispettivi eventuali sostituti. In tal caso non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né tale circostanza potrà motivare alcuna modifica delle scadenze dei termini temporali. Ogni comunicazione inviata al Direttore del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore. Il Direttore di cantiere ha l'obbligo di fornire su richiesta della Direzione Lavori, tutte le indicazioni e i chiarimenti (anche con elaborati scritti o grafici, ove necessario) relativi a qualsiasi attività di cantiere, compreso la programmazione dei lavori, il programma degli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature, l'impiego delle maestranze (previsto e/o effettivo). Al Direttore di cantiere incombe l'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere allontanando coloro che, a suo giudizio, si mostrassero incapaci e poco corretti, insubordinati o disonesti.

18. In caso di infrazione alle norme di sicurezza, l'Appaltatore è obbligato a prendere nei confronti dei propri dipendenti, e dei propri subappaltatori, tutti i provvedimenti disciplinari ed amministrativi ritenuti necessari o richiesti dalla Direzione dei lavori.

In tutti i casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 145/00, il Direttore dei Lavori potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione dei Direttori di cantiere e del personale dell'Appaltatore.

19. Il Direttore di cantiere vietterà rigorosamente l'accesso al cantiere a chiunque non sia addetto ai lavori; eventuali visite di terzi devono essere preventivamente autorizzate dal RUP, previo nulla osta dell'Ufficio del Direttore dei lavori.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

20. L'Appaltatore è tenuto ad esporre nei cantieri ed a presentare su richiesta della Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato in tutti i cantieri previsti nell'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dai subappaltatori, subfornitori e/o per i soggetti comunque presenti a qualsiasi titolo nei cantieri. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice.

21. Tutto il personale e le maestranze operanti nel cantiere sono tenuti a provare la propria identità. A tal fine l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, un apposito documento di identificazione munito di fotografia. L'Appaltatore stesso è tenuto a far assumere alle Imprese Subappaltatrici analogo obbligo nei confronti dei propri dipendenti. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso del lavoratore ed essere costantemente visibile. Il mancato possesso del documento di identificazione sarà notificato dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore. I documenti eventualmente non esibiti all'atto del controllo dovranno essere mostrati alla Direzione dei Lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale notifica.

22. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei lavori con cadenza settimanale una comunicazione riepilogativa che contenga le seguenti informazioni:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate;
- eventuali periodi di sospensione dell'attività lavorativa con relative motivazioni;
- lavori eseguiti nella settimana (con il dettaglio ritenuto necessario e sufficiente dalla D.L.).

23. In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione potrà procedere alla sospensione dei pagamenti oppure operare trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a deHinire la vertenza con gli operai, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento danni, o a pagamenti di interessi sulla somma trattenuta.

24. In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, l'Amministrazione farà ricorso alla procedura di cui all'art. 5 del Regolamento.

25. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente agli operai quanto loro dovuto applicando le norme di legge vigenti in materia.





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

26. Dovrà inoltre provvedere ad adottare tutte le misure necessarie ad attenuare la rumorosità tra la zona di cantiere e le zone in cui si svolgono le normali attività lavorative del ministero.

27. In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione dei Lavori potrà effettuare per ogni singola opera e/o impianto realizzato - eventualmente in contraddittorio con l'Appaltatore - controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.

28. La Direzione Lavori si riserva inoltre ogni più ampia facoltà di indagine ed accertamento, anche successivamente alla esecuzione delle opere.

29. Qualora risulti che le opere non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento all'Amministrazione degli eventuali danni diretti ed indiretti.

30. I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali, macchinari ed attrezzature impiegati nell'esecuzione dei lavori e/o del personale proprio e dei prestatori d'opera terzi.

31. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

32. Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale.

#### **Articolo 10) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. La sicurezza sul presente appalto è disciplinata dall'art. 131 del Codice, dall'art. 39 del Regolamento, dal D.Lgs. 81/08, d.lgs. n. 494/96, d.lgs. n. 528/99, D.P.R. 222/03 nonché da tutte le leggi e regolamenti applicabili anche se non espressamente menzionati.

2. In forza e per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

3. Il Piano di sicurezza e di coordinamento sarà assoggettato alla verifica tecnico formale finalizzata all'approvazione, a cura del Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore e, comunque, ogni Impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 626/94 dovrà provvedere alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nei tempi e nei modi previsti, in conformità al D.P.R. n. 222/2003 ed al Titolo IV del D.lgs 81/08.

4. Le violazioni alle misure di sicurezza accertate nel corso dei lavori sono contestate alle imprese esecutrici e segnalate al Responsabile dei Lavori a cura del Coordinatore Esecuzione Lavori. La mancata eliminazione delle violazioni contestate può comportare, oltre a quanto già indicato in precedenza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere, la risoluzione contrattuale.

5. Il Piano di sicurezza e coordinamento/fascicolo dell'opera(PSC/FA) - ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, sarà redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, individuato, proposto e remunerato dall'Appaltatore previo gradimento e successiva designazione del Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante.

6. L'Appaltatore entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione del Piano di sicurezza e coordinamento e comunque prima dell'inizio dei lavori presenterà, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei Lavori individuato e designato dalla stazione appaltante, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonché quelli di tutte le Imprese esecutrici dei lavori delle quali l'Appaltatore intenderà avvalersi.

7. I POS dovranno essere consegnati alla stazione appaltante, e per essa al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività/lavorazioni cui si riferiscono e saranno assoggettati alla verifica tecnico/formale del Coordinatore di cui sopra.

8. La mancata approvazione dei POS da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori impedisce l'inizio delle attività cui i POS si riferiscono. I POS redatti dai Subappaltatori/Fornitori in opera sono preventivamente esaminati, per il controllo di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e con il programma dei lavori, dall'Appaltatore e a cura dello stesso, successivamente a detto controllo, inviati alla stazione appaltante e per essa al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori con le modalità e nei tempi di cui sopra.

9. Nella redazione dei POS l'Appaltatore, ed i subappaltatori e i fornitori in opera – salvo altri - dovranno adottare modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza coerenti con la struttura del Piano di sicurezza e coordinamento, nel pieno rispetto di quanto in esso disciplinato, e senza che ciò possa comportare in nessun caso modifiche o adeguamenti



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

dell'importo degli oneri della sicurezza in esso previsti.

10. L'Appaltatore non può vantare diritti di sorta se nel corso dei lavori, in relazione a mutate situazioni tecnico/organizzative delle attività - con riferimento a quanto prescritto nel PSC e nei POS - dovesse essere necessario modificare/sostituire gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, nonché modificare le modalità stesse di esecuzione dei lavori al fine di innalzarne il livello di sicurezza.

### **Articolo 11) INCIDENTI/INFORTUNI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Salvo diverse specifiche disposizioni di legge o del presente contratto, ogni incidente/infortunio che dovesse accadere nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nel più breve tempo possibile, in funzione della sua gravità e comunque entro il termine massimo di 2 ore dall'evento.

2. L'Appaltatore dovrà presentare alla D.L. una relazione completa dei fatti, con relativa documentazione entro 24 ore dall'evento.

3. In caso di eventi di carattere eccezionale i suddetti termini sono dimezzati. L'Appaltatore offrirà la più ampia collaborazione alle richieste del terzo di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi circostanza o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore, inoltre, deve segnalare – entro il termine massimo di 12 ore dall'accadimento – ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di lavori che, ancorché di non sua diretta competenza, possano a suo giudizio interferire con la sua prestazione.

### **Articolo 12) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE**

1. Le eventuali sospensioni dei lavori sono regolate dagli art. 158, 159 e 160 del Regolamento.

2. Le sospensioni dei lavori sono disposte dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile dei lavori nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve garantire l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite e/o sia in alcun modo messo a rischio il contesto urbano interessato dai lavori in corso.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

4. Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei lavori sono disciplinate dall'art. 159 del Regolamento.

Articolo 13) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Sono ammesse varianti in corso d'opera, esclusivamente qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 132 del Codice.

2. Non sono considerati varianti ai sensi di quanto sopra previsto gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pu. superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto.

3. Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 162 del Regolamento.

4. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pu. essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.

5. Il mancato rispetto di quanto sopraprevisto, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso l'appaltatore pu. vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

6. Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

7. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del Regolamento.

8. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito di un quinto dell'importo originario dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

9. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del Codice.

10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento.

11. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

12. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

13. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del Codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto pu. ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dei nuovi prezzi ove necessari ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

14. Se la variante supera il limite sopra indicato il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

15. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del Codice.

16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), del Regolamento modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Codice, la stazione appaltante pu. sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

**Articolo 14) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI ALLE OPERE, ALLE PERSONE E ALLE COSE**

1. Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento, sono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare nel corso dell'esecuzione dell'appalto il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose. L'Appaltatore è, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso di esecuzione dell'appalto o dopo l'ultimazione dello stesso, fino al



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

collaudo provvisorio, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati, fino al collaudo provvisorio.

2. L'Appaltatore si obbliga anche a garantire e sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da Terzi conseguenti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi, o in conseguenza diretta o indiretta dell'attività di manutenzione delle opere, come contrattualmente prevista a carico dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore pertanto si assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei lavori appaltati e sarà l'unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei luoghi a lui consegnati, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.

4. La presenza sul luogo del personale e dei dipendenti della Stazione Appaltante, anche estranei al presente appalto, o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'Appaltatore.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto dell'appalto, è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Regolamento.

6. L'Appaltatore, nel caso di accertate responsabilità, sarà pertanto obbligato a provvedere celermente ad effettuare i dovuti ripristini e/o risarcire il danno, comunque entro e non oltre tre mesi dalla data dell'evento. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Stazione Appaltante in danno dell'Appaltatore, secondo le disposizioni del Regolamento, anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo per i lavori in appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

7. L'Appaltatore, nei giudizi eventualmente intentati da Terzi nei suoi confronti per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e comunque per mantenere indenne l'Amministrazione.

8. Nei giudizi eventualmente intentati da Terzi nei confronti dell'Amministrazione per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa, anche in corso di istruttoria dietro invito rivolto mediante



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata ed anche se tempestivamente chiamato in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne l'Amministrazione dalle pretese di Terzi.

9. Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai Terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno dell'Amministrazione. L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo, benché invitato, con le modalità di cui sopra dall'Amministrazione Appaltante, non abbia partecipato al giudizio, si impegna ad accettare – come senz'altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione, impugnazione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne la Stazione Appaltante per ogni e qualsiasi somma quest'ultima dovesse essere condannata a pagare, ivi comprese le spese di lite.

#### **Articolo 15) CONTABILITÀ**

1. La contabilità dei lavori sarà tenuta nei modi e nei termini stabiliti al Titolo IX del Regolamento per i lavori a corpo.

2. La contabilità sarà effettuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici indicati dalla D.L. in relazione all'esigenza del controllo della gestione del programma lavori, fatta salva la tenuta dei documenti di cui all'art. 184 del Regolamento.

3. La redazione di tutti gli elaborati richiesti dalla D.L., quali allegati alla contabilità, sarà a carico dell'Appaltatore.

4. Tutti i lavori oggetto del presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo quanto indicato nel seguito.

5. L'importo delle opere è contabilizzato a corpo.

6. Esso è dato dalla somma dell'importo lavori offerto dall'Appaltatore, dell'importo della sicurezza, e deve intendersi onnicomprensivo, fisso ed invariabile, riferito a tutti i lavori e prestazioni così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

7. La valutazione dell'acconto complessivo da liquidarsi all'Appaltatore sarà di volta in volta effettuata calcolando le quote degli importi maturati corrispondenti a tutte le opere.

8. E' prevista l'applicazione di sottopercentuali di avanzamento.

9. E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

provveda a rilevare manufatti e/o lavorazioni che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro.

10. La Stazione appaltante acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che verrà presentato alla Direzione dei lavori.

11. La contabilizzazione degli oneri della sicurezza è compresa nella contabilizzazione dei lavori a corpo.

12. La percentuale degli oneri della sicurezza, rispetto al loro ammontare complessivo, da contabilizzare in ogni stato d'avanzamento, corrisponderà al rapporto tra il valore delle opere contabilizzate e quello totale.

13. Il mancato adempimento alle prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori impedisce l'inserimento nel SAL della quota di "Costi della Sicurezza" oggetto della prescrizione. L'importo di cui sopra sarà inserito nel primo SAL successivo, senza interessi, una volta verificata da parte della Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori l'effettivo adempimento della prescrizione da parte dell'Appaltatore.

#### **Articolo 16) LAVORI IN ECONOMIA ED ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE**

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia, nei modi e nei termini di cui al Titolo IX – Capo II del Regolamento (artt. 203 e ss.).

2. Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa e compensata ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e i mezzi personali di protezione, compresi i consumi anche di acqua ed energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego. Nella contabilizzazione non saranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare settimanalmente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

4. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi presso il Provveditorato alle OO.PP. del Lazio e vigenti al momento della prestazione.

5. Tali costi saranno incrementati del 26% per spese generali e per utili dell'Appaltatore.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

6. Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso contrattuale. Per la sola mano d'opera il ribasso sarà applicato all'importo delle sole spese generali ed utile.

7. Considerando la "teorica" limitatezza dei lavori da compensare in economia, si precisa che i prezzi unitari utilizzati per la contabilizzazione contengono, per definizione, i "Costi della Sicurezza". Pertanto detti prezzi unitari non debbono essere incrementati dei costi della sicurezza.

8. Ove l'Amministrazione debba far eseguire lavori e somministrazioni, per opere o provviste non comprese nel contratto e che, per loro natura e ai sensi dell'art. 186 del Regolamento, si giustificano mediante fattura, le stesse sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. L'Appaltatore è tenuto a corrispondere ai creditori dell'Amministrazione, dietro presentazione di fattura intestata alla Stazione Appaltante, le somme che il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto di pagare. A norma dell'art. 186 del Regolamento, la contabilità di detti lavori e/o provviste sarà effettuata (separatamente da quella a corpo e in economia) e sarà inserita nei S.A.L. solo quando dette fatture siano state debitamente quietanzate.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al pagamento delle fatture emesse dagli Enti gestori di pubblici servizi per l'esecuzione dei lavori di spostamenti e/o deviazioni dei servizi, eseguiti a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico alla Stazione Appaltante e risulti necessaria per la completa realizzazione delle opere.

#### **Articolo 17) ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI**

1. Nel presente appalto non sono previste anticipazioni di nessun genere.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 8:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
  
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
  
6. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 8.
  
7. In deroga alla previsione del comma 8, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pu. essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 8, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dei successivi paragrafi. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
  
8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore,;
  - b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, all'art. 6 del Decreto legge 187/2010 convertito con L. 217/2010, alle Determinazioni nn. 8/2010, 10/2010 e 4/2011 dell'AVCP, in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
  
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 10, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

10. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato.

11. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

12. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al punto 9 nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

15. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

16. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **Articolo 18) CESSIONI DI CREDITO**

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento, che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Amministrazione di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Amministrazione di incamerare la cauzione salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi altro credito maturato o maturando a favore del Comune di Roma e/o di società possedute dallo stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica a qualsiasi cessione l'articolo 117 del Codice.

### **Articolo 19) PENALI**

1. L'Appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, che saranno applicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 145 del Regolamento, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione Appaltante qualora i danni causati dall'Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

2. Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

3. Eventuali inadempienze agli oneri e agli obblighi di contratto saranno contestate dal D.L.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

all'Appaltatore mediante ordine di servizio, al quale l'Appaltatore è tenuto a fornire replica entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di notifica.

4. Il Direttore dei lavori, nel caso in cui l'Appaltatore non rimuova le cause della contestazione, proporrà al Responsabile del Procedimento l'applicazione della penale, definendone - ove ricorra il caso - l'entità precisa.

5. L'applicazione di penali è disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento da comunicare all'Appaltatore.

6. L'Amministrazione potrà applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto provvedimento oppure – e senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale – in occasione del pagamento del certificato conseguente al conto finale dei lavori.

7. Il Responsabile del Procedimento può inoltre verificare l'esistenza di crediti vantati dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e/o di terzi a qualsiasi titolo, ed avvalersi degli stessi per l'incameramento dell'importo delle penali maturate dall'Appaltatore medesimo.

8. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di ultimazione dei lavori contrattualmente previsto (180 giorni dalla consegna dei lavori), l'Appaltatore incorrerà nella penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 20) CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE**

1. A seguito dell'esito positivo di tutte le prove funzionali in contraddittorio e dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle eventuali prescrizioni rilasciate in tale sede, la Direzione Lavori redigerà, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

2. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento procederà a quanto disposto dall'art. 218 del Regolamento.

3. Il conto finale dei lavori verrà redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 200 e 201 del Regolamento nel termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione lavori.



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

### **Articolo 21) CONSEGNA DELLE OPERE**

1. L'opera o parti della stessa potranno essere prese in consegna anticipata dall'Amministrazione con facoltà d'uso, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, previa regolare esecuzione delle prove funzionali in contraddittorio, e previo ottenimento da parte dell'Appaltatore di tutte le certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore garantirà la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti ed il loro funzionamento, senza diritto ad alcun compenso, fino alla data del certificato di collaudo provvisorio.
3. La consegna definitiva avverrà con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

### **Articolo 22) COLLAUDI E GARANZIE**

1. Il collaudo dei lavori è disciplinato dall'art. 141 del Codice dalle norme definite dal Titolo X del Regolamento. L'emissione del certificato di collaudo provvisorio resta subordinata all'esecuzione delle prove di funzionalità dell'intervento. Il certificato diventa definitivo trascorsi due anni.
2. Alla Commissione di Collaudo, il Responsabile del Procedimento trasmetterà tutta la documentazione prevista all'art. 217 del Regolamento nonché tutta l'altra documentazione ritenuta necessaria.
3. In relazione alle operazioni di collaudo, che sarà effettuato in corso d'opera, l'Appaltatore avrà l'onere e l'obbligo di:
  - eseguire presso laboratori ufficiali, tutte le prove che potranno essere in ogni momento necessarie e/o ordinate dal Direttore dei lavori e/o imposte dalle norme in vigore, dalle specifiche tecniche, dall'organo di collaudo;
  - sostenere tutte le spese relative alla partecipazione di membri designati sia della Direzione Lavori sia dalla Commissione di collaudo per l'esecuzione di tutte le prove, anche se ripetute, da eseguirsi in luoghi diversi dal cantiere (laboratori, luoghi di fabbricazione, ecc.); nel caso di trasferte fuori dal territorio di Roma Capitale la partecipazione sarà limitata ad un membro della Commissione ed uno della D.L.;
  - fornire ogni assistenza - in personale e mezzi - occorrente per effettuare i collaudi
  - ogni altro onere derivante dalla normativa vigente.
4. A far data dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, decorrono i termini del periodo di garanzia ai sensi dell'art. 229 del Regolamento. Tale periodo di garanzia avrà durata di 2 (due anni).



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

5. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore deve provvedere tempestivamente, a sua cura e spese:

- alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per l'imperfetta esecuzione delle opere, per difformità e/o vizi nei materiali e nelle apparecchiature fornite;
- alla eliminazione, nel tempo strettamente necessario, degli eventuali inconvenienti che venissero rilevati e che non fossero da imputarsi al normale logoramento di esercizio, o da cattivo utilizzo da parte del Soggetto che ha in consegna le opere stesse.

6. In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore in adempimento alle richieste dell'Amministrazione, questa ultima provvederà direttamente in danno all'Appaltatore.

7. L'Amministrazione, in tal caso, chiederà all'Appaltatore il pagamento diretto di quanto dovuto, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; in caso di inadempimento, l'Amministrazione potrà rivalersi a propria scelta sui crediti dell'Appaltatore, se esistenti, ovvero escutere la fideiussione per l'importo dovuto.

8. Per l'intera durata del periodo di garanzia, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che possano derivare ad ulteriori impianti dell'Amministrazione e/o di terzi.

9. Per le parti sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale previsto nel presente articolo, con decorrenza a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.

10. Per l'intero periodo di garanzia, ed anche a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore dovrà possedere specifiche polizze assicurative, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento.

### **Articolo 23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, tali da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento entro il termine assegnatogli ai sensi dell'art. 136 del Codice.

2. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui anche la mancata stipula delle Polizze assicurative previste nel presente contratto) tali da





*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

compromettere la buona riuscita dell'opera, sempre che l'Appaltatore non abbia fornito al Responsabile del Procedimento idonee giustificazioni nell'eventuale termine assegnatogli. Costituiscono inoltre grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali - e danno facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno - eventuali comportamenti dell'Appaltatore e/o dei suoi aventi causa, tali da poter arrecare gravi danni agli edifici e/o ai manufatti esistenti in prossimità delle opere.

3. Nei casi di cui al secondo e terzo capoverso del presente articolo la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante dichiara - per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo di PEC - che intende valersi di detta clausola.

4. Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze (anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto) di salari, contributi e relativi accessori.

5. Resta espressamente inteso tra le parti che qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto all'art. 23, comma 2 del presente schema (10% dell'importo contrattuale), lo stesso sarà ritenuto come grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c.. In tal caso il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione previste dall'art. 136 del Codice.

#### **Articolo 24) CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RCT**

1. 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, (a norma dell'art. 40, comma 7 del Codice le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento), costituita da polizza fidejussoria, emessa da \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a copertura della somma di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ dell'importo contrattuale. Detta cauzione sarà svincolata nelle forme previste dal suddetto art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

risolto di diritto il contratto.

3. L'Impresa è responsabile dei danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, mallevando l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

4. Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del codice l'Impresa ha prodotto polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, con franchigia massima di euro \_\_\_\_\_ per sinistro, per massimali di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) per danni alle persone e Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) per danni alle cose.

#### **Articolo 25) TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

**1. In attuazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'Impresa, in qualità di appaltatore, ha l'obbligo, a pena di nullità del contratto medesimo, di comunicare alla stazione appaltante le seguenti informazioni:**

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura.

3. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico dell'Impresa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Articolo 26) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste, dagli artt. 240 e 240 *bis* del Codice e dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

2. Ove il motivo della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi salvo sua definitiva quantificazione al momento della cessazione del pregiudizio.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 e ss. Del Codice, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, con esplicita esclusione di qualsivoglia competenza arbitrale.

### **Articolo 27) ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PRESENTE RAPPORTO**

1. Tutta la documentazione e tutte le comunicazioni relative al presente contratto devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

inoltre gli importi degli stati di avanzamento dei lavori, del conto finale e di ogni altro documento inerente il presente contratto saranno espressi in euro.

2. I.N.D.I.R.E. acquisirà di fatto la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, ad ogni effetto di legge, di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici dei programmi sorgenti e di altri elaborati analoghi prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché da altri eventuali specialisti e consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.

3. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante, in nome proprio e dei propri subappaltatori e sub-fornitori, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del progetto.

4. L'Appaltatore deve tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo, molestia od onere da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzione relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego di materiali, tecnologie, mezzi d'opera, etc, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di quanto oggetto del contratto d'appalto.

5. inoltre sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di contratto i diritti di segreteria, le spese di bollo, registrazione e autentica notarile delle Hirme, nonché di cancelleria, copie eliografiche e/o fotostatiche dei disegni di appalto e di copiatura dei relativi atti;
- le spese di copia del contratto, dei documenti e disegni facenti parte dello stesso, comprese le spese per le copie di contratto nel numero previsto richiesto per uso dell'Amministrazione;
- le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna fino a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio;



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL DIRETTORE

- le spese di copia dei disegni - nel numero richiesto - e di bollo, inerenti l'accatastamento delle opere eseguite;
- le spese per la pubblicità legale degli atti di gara;

6. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi ad imposte, tasse e contributi vari attinenti l'appalto, ivi comprese, se necessario, quelle relative alla presentazione dei documenti ad Uffici competenti a qualsiasi titolo.

7. L'Appaltatore avrà a suo carico le spese per la riproduzione, la duplicazione e la scansione su supporto informatico degli elaborati ufficiali, sottoscritti dall'Appaltatore e dalla Stazione appaltante nel corso dell'Appalto, nel numero di copie stabilito dalla D.L.

8. L'Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante degli oneri e delle spese conseguenti alle infrazioni (multe, sanzioni, penali, ecc.) rilevate e comminate dalle Autorità preposte ed afferenti, per qualsivoglia ragione, l'esecuzione dei lavori.

**Articolo 28) ELEZIONE DI DOMICILIO ED INDICAZIONE DEI RECAPITI CONTRATTUALI**

1. Le parti, per ogni e qualsiasi comunicazione afferente il presente contratto, eleggono i seguenti domicili:

a. Dati della sede amministrativa Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, via Michelangelo Buonarroti 10 Firenze, CF 80030350484. [indire@pec.it](mailto:indire@pec.it)

b. Appaltatore: Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, via Michelangelo Buonarroti 10 Firenze, CF 80030350484. [indire@pec.it](mailto:indire@pec.it)

2. Le parti convengono espressamente che tutte le comunicazioni verranno fatte a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo sopra indicato. Ogni modifica sia dell'indirizzo di PEC che degli altri recapiti sarà tempestivamente comunicata all'altra parte dalla parte interessata. In caso di ritardata o omessa comunicazione scritta, nessuna responsabilità potrà imputarsi alla parte non inadempiente.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 627/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001", l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazionetrasparente&id=14270> .